

loniali e territori d'oltre mare e di rapporti stretti tra le colonie e la "madrepatria";

evidenziato che la politica del Governo e della maggioranza in Parlamento è quella di normalizzare situazioni momentanee di afflussi migratori improvvisi nel territorio italiano in situazioni stabili o permanenti;

denunciato che il Governo dimostra di esercitare, attraverso gli organi istituzionali da esso diretti, un concetto flessibile di applicazione e difesa della legalità, anche attraverso l'uso di provvedimenti di sanatoria o la soluzione tramite forme di condono di situazioni di illegalità o irregolarità;

ricordato che per situazioni momentanee e transitorie occorse a seguito di eventi internazionali eccezionali non si può parlare di acquisizione di diritti da parte del cittadino straniero momentaneamente presente nel territorio di un paese ospitante al di fuori di quello di essere momentaneamente protetto ed assistito nei casi e nelle modalità previste dalle convenzioni internazionali delle Nazioni Unite sui rifugiati di apolidi e di sfollati;

considerato altresì che non è possibile rendere stabili nel tempo, anche dopo la conclusione della situazione di crisi, né gli atti e i provvedimenti adottati per fronteggiare un'emergenza, né gli effetti giuridici acquisiti;

considerato che la conclusione dello stato di crisi nei paesi dell'ex Jugoslavia è da individuarsi nella ripresa dei rapporti tra questi e l'Unione europea l'11 marzo 1996;

premesso altresì che a parere del ministro degli affari esteri italiano sono conclusi i progetti di intervento *in loco* di carattere di emergenza, mentre si intraprendono quelli del tessuto economico;

ricordato ancora che la politica del Governo è fortemente contraria ai tentativi delle Nazioni Unite di ostacolare quanto più possibile attraverso aiuti decentrati il cosiddetto *brain drain*, forze intellettuali

che si allontanano dai paesi poveri o in via di sviluppo per recarsi verso i paesi ricchi;

evidenziato che legalizzare la presenza illegale di stranieri nel territorio italiano con leggi di sanatoria significa estendere forme di illegalità agli altri paesi membri dell'Unione europea e di quelli firmatari dell'accordo di *Schengen*:

impegna il Governo

a provvedere a rimpatrio entro il 12 dicembre 1997 di coloro i quali siano stati accolti momentaneamente nel Paese per una situazione di emergenza ormai conclusa;

a defalcare — nel caso in cui intenda perseguire una politica di accoglienza anche dopo la conclusione della situazione di crisi internazionale — dalla somma che il Governo italiano ha stanziato in aiuti economici verso i paesi dell'ex Jugoslavia e verso l'Albania, i costi che l'Italia dalla fine della situazione di crisi nell'area Balcanica si sta assumendo per ospitare i cittadini provenienti da quell'area.

9/4273/12

Stucchi, Calzavara, Oreste Rossi.

La Camera,

premesso che l'Atto Camera 1528 e abb-A (interventi in favore degli sfollati delle repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia), assegnato alla I Commissione — Affari costituzionali e interni — della Camera e attualmente fermo dopo la discussione sulle linee generali in Assemblea svoltasi il 22 settembre 1997, reca all'articolo 1 interventi in favore degli sfollati delle repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia;

rilevato anche che l'Atto Camera 4273 (finanziamento della missione italiana in Albania e assistenza ai profughi della ex Jugoslavia), assegnato alla III Commissione — Affari esteri — della Camera e calendarizzato per la discussione sulle linee gene-

rali in Assemblea per il 3 dicembre 1997, è un disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362 che all'articolo 3 reca interventi in favore degli sfollati delle repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia;

evidenziato che lo spirito dell'articolo 1 dell' Atto Camera 1528 e abb. —A è il medesimo dell'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362:

impegna il Governo

a non riproporre e a non produrre disegni di legge contenenti articoli simili o uguali, assegnandoli per l'esame a Commissioni diverse come è accaduto in questo caso.

9/4273/13

Cavaliere, Calzavara, Oreste
Rossi.

*DISEGNO DI LEGGE: INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE
DELL'AUTOTRASPORTO E LO SVILUPPO DELL'INTERMODALITÀ
(3270)*

(A.C. 3270 - sezione 1).**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

(Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato).

1. La presente legge si propone di consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso forme e modalità di servizio più evolute e competitive e di incrementare il trasporto combinato. A tal fine la presente legge ha la finalità di favorire la ristrutturazione del sistema dell'autotrasporto italiano attraverso un complesso di interventi volti ad incentivare le aggregazioni tra imprese, nonché la riduzione delle imprese monoveicolari, ottenendo in tal modo una riduzione di capacità di carico complessiva. La presente legge si propone inoltre di favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi e un minore impatto ambientale in coerenza con le normative dell'Unione europea in materia.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per autotrasporto di cose per conto di terzi, l'attività di cui all'articolo 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) per albo degli autotrasportatori, l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

c) per impresa di autotrasporto, la persona fisica o giuridica iscritta nel regi-

stro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e che è iscritta all'albo degli autotrasportatori;

d) per autorizzazioni in conto terzi, le autorizzazioni di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

e) per raggruppamento, le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I o del libro V, Titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis*, del codice civile.

f) per trasporto combinato, il trasporto di merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare.

3. Per il conseguimento di maggiori e più adeguati livelli di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente dalle emissioni inquinanti originate dal trasporto stradale di cose, nonché per determinare, sulla base del Piano generale dei trasporti e dei suoi aggiornamenti, uno sviluppo delle quote di traffico che le imprese di autotrasporto effettuano mediante ricorso a tecniche intermodali ed al trasporto combinato strada-ferrovia, strada-mare e strada-aereo, il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta con proprio decreto un piano complessivo di ripartizione nel triennio 1997-1999 delle risorse per la concessione di benefici a favore delle imprese e dei raggruppamenti di imprese. Tali benefici sono destinati alle seguenti finalità:

a) investimenti innovativi delle imprese di autotrasporto e connesse forme di

garanzia anche per ulteriori investimenti aggiuntivi o integrativi da parte delle imprese, nei limiti del 50 per cento delle risorse complessive;

b) incentivazione all'esodo volontario delle imprese di trasporto monoveicolari, nei limiti del 18 per cento delle risorse complessive;

c) incentivazione delle aggregazioni tra imprese di autotrasporto e dei servizi intermodali, nei limiti del 15 per cento delle risorse complessive;

d) finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione del trasporto combinato, per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla movimentazione delle unità di carico specifiche destinate al trasporto combinato per ferrovia, per mare e per vie navigabili interne, nonché agevolazioni al trasporto combinato, nei limiti del 17 per cento delle risorse complessive.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, al fine di tener conto dell'evoluzione economica e strutturale del settore, le funzioni del comitato centrale dell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi sono integrate dalle seguenti:

a) il comitato centrale opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione;

b) il Comitato centrale collabora direttamente con il Ministro dei trasporti e della navigazione per la definizione degli obiettivi e delle priorità dell'azione amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e dello sviluppo dell'autotrasporto di cose; presta anche la propria consulenza su tutte le questioni afferenti il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, ivi comprese quelle concernenti il rispetto della normativa comunitaria e degli altri obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Unione europea e ad altri accordi internazionali;

c) il comitato centrale esprime pareri obbligatori sui programmi e sulle direttive in materia di autotrasporto di cose prima della loro adozione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché sulla predisposizione della relativa normativa di attuazione, in conformità ai principi di cui all'articolo 92 del trattato CEE;

d) il comitato centrale propone al Ministero dei trasporti e della navigazione la normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento delle commissioni esaminatrici, alle modalità di svolgimento delle prove ed ai programmi d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da assicurare l'imparzialità di giudizio e l'accertamento della professionalità conformemente alla normativa comunitaria;

e) il comitato centrale coordina l'attività dei segretari dei comitati provinciali e degli stessi comitati;

f) il comitato centrale propone al Ministero dei trasporti e della navigazione, che provvede con proprio decreto, i criteri per l'accertamento della rappresentatività delle associazioni di categoria degli autotrasportatori per conto di terzi ai fini della designazione dei rappresentanti nei comitati centrale e provinciali;

g) il comitato centrale cura le attività formative interessanti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, utilizzando, oltre alle somme a tal fine destinate dal comitato centrale medesimo, anche le risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e gli altri finanziamenti dello Stato e degli enti territoriali, nonché i contributi volontariamente versati da organismi privati e da acquisire con la procedura di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681;

h) il comitato centrale utilizza le quote di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, versate dagli autotrasportatori iscritti all'albo nazionale, per l'assolvimento dei compiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dalla presente legge, nonché per

l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi. A tal fine la normativa contabile per l'amministrazione delle quote versate dagli autotrasportatori, stabilita con provvedimento del comitato centrale, costituisce atto di rilevanza esterna, soggetto a controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Gli impegni di spesa e gli altri provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attività del comitato centrale sono assunti e formalizzati a seguito della deliberazione dello stesso comitato, con provvedimento adottato dal presidente o dal vicepresidente delegato. Alle relative dotazioni provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione utilizzando le risorse iscritte nel relativo bilancio.

5. Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'albo degli autotrasportatori.

6. Sulla base di un rapporto del Comitato di cui all'articolo 8, il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente e comunque entro il 30 settembre al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, sul conseguimento degli obiettivi programmatici volti al riequilibrio della domanda di trasporto tra strada, ferrovia e cabotaggio marittimo, sulla valutazione degli effetti conseguiti sul mercato del trasporto e sulla rispondenza degli interventi attuati alle normative dell'Unione europea.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimere il comma 1.

1. 1.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

1. 2.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente: La presente legge si propone di consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere sia verso forme e modalità di servizio più evolute e competitive, sia di incrementare il trasporto combinato.

1. 3.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: si propone di consentire, con le seguenti: intende permettere.

1. 4.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: si propone di, con la seguente: intende.

1. 5.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: consentire, con la seguente: permettere.

1. 6.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere, con le seguenti: l'evoluzione del comparto dell'autotrasporto nazionale.

1. 7.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: evolute, con la seguente: moderne.

1. 8.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: incrementare, con la seguente: potenziare.

1. 9.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: incrementare, con la seguente: sviluppare.

1. 10.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: incrementare, con la seguente: favorire.

1. 11.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: incrementare, con la seguente: incentivare.

1. 12.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1. 13.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ha la finalità di, con la seguente: intende.

1. 14.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: favorire, con la seguente: agevolare.

1. 15.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: favorire, con la seguente: promuovere.

1. 16.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: ristrutturazione, con la seguente: riorganizzazione.

1. 17.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: ristrutturazione, con la seguente: riordinamento.

1. 18.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un complesso, con le seguenti: una serie.

1. 19.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: volti, con la seguente: diretti.

1. 20.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: volti, con la seguente: indirizzati.

1. 21.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: le aggregazioni tra imprese, fino a: si propone, con le seguenti: gli investimenti innovativi, la modifica del parco veicolare circolante e le aggregazioni tra imprese, nonché la riduzione delle im-

prese monoveicolari, ottenendo così una riduzione di capacità di carico complessiva al fine.

1. 22.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ad incentivare, con le seguenti: a favorire.

1. 23.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: riduzione, con la seguente: flessione.

1. 24.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: ottenendo, con le seguenti: per conseguire.

1. 25.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: una riduzione, con le seguenti: un calo.

1. 26.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: complessiva, con la seguente: totale.

1. 27.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: Ai fini del perseguimento degli obiettivi della presente legge, il Governo è impegnato a livello europeo a

posticipare la data di avvio della liberalizzazione al giugno del 2001.

1. 95.

Boghetta, Edoardo Bruno.

Al comma 2, lettera c), in fine aggiungere le seguenti parole: ed in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale.

1. 28.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: "in conto terzi".

1. 100.

La Commissione.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: "per via navigabile" aggiungere la seguente: "interna".

1. 101.

La Commissione.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis. Per trasporto combinato internazionale, il trasporto di merci unitizzate in container, casse mobili, in semirimorchi ovvero di sistemi unitizzati per il traffico aereo, effettuato tramite almeno due diversi modi di trasporto, in virtù di un unico contratto di trasporto, con partenza da una località situata in uno Stato ove le merci sono prese in carico dall'operatore in trasporto combinato e con arrivo in una località designata per la consegna in un altro Stato, quando almeno uno dei due Stati non risulti aderente all'Unione europea.

1. 31.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Sopprimere il comma 2.

1. 32.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

1. 33.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

1. 34.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e c).

1. 35.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e d).

1. 36.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e e).

1. 37.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e f).

1. 38.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1. 39.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

1. 40.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e d).

1. 41.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e e).

1. 42.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e f).

1. 43.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1. 44.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere c) e d).

1. 45.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere c) e e).

1. 46.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere c) e f).

1. 47.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1. 48.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere d), e) e f).

1. 49.

Ciapusci, Pirovano.

- Al comma 2, sopprimere la lettera d).*
- 1. 50.** Ciapusci, Pirovano.
- Al comma 2, sopprimere le lettere d) e e).*
- 1. 51.** Ciapusci, Pirovano.
- Al comma 2, sopprimere le lettere d) e f).*
- 1. 52.** Ciapusci, Pirovano.
- Al comma 2, sopprimere la lettera e).*
- 1. 53.** Ciapusci, Pirovano.
- Al comma 2, sopprimere le lettere e) e f).*
- 1. 54.** Ciapusci, Pirovano.
- Al comma 2, sopprimere la lettera f).*
- 1. 55.** Ciapusci, Pirovano.
- Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Per il conseguimento di, con le seguenti: Per realizzare.*
- 1. 56.** Ciapusci, Pirovano.
- Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: adeguati, con la seguente: appropriati.*
- 1. 57.** Ciapusci, Pirovano.
- Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: protezione, con la seguente: tutela.*
- 1. 58.** Ciapusci, Pirovano.
- Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: protezione, con la seguente: salvaguardia.*
- 1. 59.** Ciapusci, Pirovano.
- Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: originate, con la seguente: derivanti.*
- 1. 60.** Ciapusci, Pirovano.
- Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: mediante ricorso, aggiungere le seguenti: alla riconversione, e quindi alla modifica, del parco veicolare circolante e.*
- 1. 94** Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.
- Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1997-1999 con le seguenti: 1998-2000.*
- 1. 61.** Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.
- Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: alle seguenti finalità con la seguente: per.*
- 1. 62.** Ciapusci, Pirovano.
- Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le lettere a) e b).*
- 1. 63.** Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la lettera a).

1. 64.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: nei limiti del 50 per cento con le seguenti: nei limiti del 45 per cento.

1. 65.

Mammola, Bocchino.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la lettera b).

1. 66.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: imprese di trasporto monoveicolari aggiungere le seguenti: e alla riduzione volontaria della capacità di carico ai sensi del comma 5-ter del successivo articolo 3.

1. 67.

Mammola, Bocchino.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: nei limiti del 18 per cento con le seguenti: nei limiti del 25 per cento.

1. 68.

Mammola, Bocchino.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le lettere c) e d).

1. 69.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la lettera c).

1. 70.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: e dei servizi intermodali.

1. 71.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la lettera d).

1. 72.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: nei limiti del 17 per cento con le seguenti: nei limiti del 15 per cento.

1. 73.

Mammola, Bocchino.

Al comma 3, lettera d), in fine, aggiungere il seguente periodo: Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo presenta un progetto inerente al riassetto del trasporto merci nelle aree urbane e metropolitane.

1. 96.

Boghetta, Eduardo Bruno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis Il Ministro dei trasporti e della navigazione, inoltre, riferisce annualmente al Parlamento, circa l'utilizzo da parte del comitato centrale, dei fondi strutturali dell'Unione europea, dei finanziamenti dello Stato e degli enti territoriali, nonché delle quote di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162.

1. 74.

Ciapusci, Pirovano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 3, il Ministero dei trasporti e della navigazione, promuove la costituzione di un Fondo di rotazione per

interventi finanziari, di un Fondo di garanzia e di un Fondo per abbattimento di interessi. Il fondo di rotazione può essere incrementato anche da apporti finanziari degli enti locali e dalla camera di commercio. Il Fondo di garanzia è finalizzato a garantire operazioni finanziarie effettuate attraverso il fondo di rotazione in convenzione con le aziende di credito; il Fondo di garanzia inoltre potrà essere utilizzato dalle cooperative di garanzia e dai consorzi fidi di 1° e 2° grado, per le garanzie e/o controgaranzie prestate sulle operazioni finanziarie concernenti esclusivamente le imprese di autotrasporto aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). Il Fondo di abbattimento tassi è finalizzato al concorso nel pagamento degli interessi e dei finanziamenti erogati da aziende di credito singole o associate.

1. 75.

Ciapusci, Chincarini, Pirovano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 3, destinate alle imprese di autotrasporto iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, il Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze, stipula apposita convenzione con Artigiancassa al fine di rendere disponibili i finanziamenti alle imprese singole o associate in cooperative o consorzi, a tasso convenzionato. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può altresì stipulare convenzioni con i consorzi e con le cooperative di garanzie fidi di 1° e 2° grado, al fine di consentire l'accesso al credito per le tipologie di intervento previste. I finanziamenti previsti dal comma 3, sono riservati nel limite del 60 per cento alle medesime imprese artigiane di autotrasporto.

1. 76.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: per la definizione degli obiettivi e delle priorità dell'azione amministrativa,.

1. 77.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 4, lettera c), sopprimere la parola: obbligatori.

1. 78.

Ciapusci, Pirovano.

Ala comma 4, lettera d), dopo le parole: il comitato centrale, aggiungere le seguenti: sentiti i comitati provinciali.

1. 79.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: della professionalità, con le seguenti: dell'onorabilità, della capacità finanziaria e della capacità professionale.

1. 80.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

1. 81.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 4, lettera f), dopo le parole: il comitato centrale, aggiungere le seguenti: sentiti i comitati provinciali.

1. 82.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 4, lettera f), dopo le parole: con proprio decreto, aggiungere le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari.

1. 83.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 4, lettera g), dopo le parole: il comitato centrale, aggiungere le seguenti: sentiti i comitati provinciali.

1. 84.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 4, primo periodo, lettera h), primo periodo, dopo le parole: il comitato centrale, aggiungere le seguenti: sentiti i comitati provinciali.

1. 85.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano.

Al comma 4, primo periodo, lettera h), sopprimere le parole: di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162.

1. 86.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 4, lettera h), sostituire il secondo periodo con il seguente: A tal fine la normativa contabile per l'amministrazione delle quote versate dagli autotrasportatori è stabilita con provvedimento del Comitato centrale.

1. 102.

La Commissione.

Al comma 4, lettera h), terzo periodo, dopo le parole: del comitato centrale, aggiungere le seguenti: nonché dei comitati provinciali.

1. 87.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 4, lettera h), terzo periodo, sostituire le parole: della deliberazione dello stesso comitato, con provvedimento adottato dal presidente o dal vicepresidente delegato, con le seguenti: del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

1. 88.

Ciapusci, Pirovano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nelle more della completa attuazione del progetto organico di riforma dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori prevista dal comma 7 dell'articolo 6-bis della presente legge, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello della funzione pubblica, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanate, con il rispetto di quanto previsto dal comma 4, lettera d) del presente articolo, le ulteriori disposizioni occorrenti per l'organizzazione e la funzionalità tanto del Comitato centrale dell'Albo degli Autotrasportatori che dei Comitati regionali e provinciali e delle Commissioni regionali per l'accertamento della capacità professionale di cui al decreto ministeriale 4 novembre 1988, n. 3199, ivi comprese le disposizioni inerenti gettoni, compensi, rimborsi ed indennità, per cariche, incarichi, prestazioni di lavoro straordinario, ai componenti dei suddetti Organi collegiali ed al personale delle rispettive segreterie.

Gli oneri relativi saranno da imputarsi al capitolo 1586 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione.

***1. 89.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nelle more della completa attuazione del progetto organico di riforma dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori prevista dal comma 7 dell'articolo 6-bis della presente legge con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro del Tesoro e con quello della Funzione pubblica, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanate,

con il rispetto di quanto previsto dal comma 4, lettera d) del presente articolo le ulteriori disposizioni occorrenti per l'organizzazione e la funzionalità tanto del Comitato Centrale dell'Albo degli autotrasportatori che dei comitati regionali e provinciali e delle commissioni regionali per l'accertamento della capacità professionale di cui al decreto ministeriale 4 novembre 1988, n. 3199, ivi comprese le disposizioni inerenti a gettoni, compensi, rimborsi ed indennità, per cariche, incarichi, prestazioni di lavoro straordinario, ai componenti dei suddetti organi collegiali ed al personale delle rispettive segreterie.

Gli oneri relativi saranno da imputarsi al capitolo 1586 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Trasporti e della navigazione.

***1. 98**

Pezzoli.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. I componenti dei Comitati - centrale, provinciali e regionali - dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, di cui al titolo primo della legge 6 giugno 1974, n. 298, in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati nel loro mandato fino al 120 giorni dopo l'entrata in vigore della riforma organica dell'Albo prevista dal comma 7 dell'articolo 6-bis della presente legge e comunque per non più di un anno dalla data di emanazione di questa legge.

I termini per la dimostrazione dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 32 del 1976, da parte delle Associazioni nazionali di rappresentanza degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, vanno riferiti alla data di scadenza del mandato dei comitati così come stabilito dal precedente comma.

****1. 90.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I componenti dei Comitati — Centrale, Provinciali e regionali — dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori, di cui al titolo I della legge 6 giugno 1974, n. 298, in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati nel loro mandato fino a 120 giorni dopo l'entrata in vigore della riforma organica dell'Albo prevista dal comma 7 dell'articolo 6-bis della presente Legge e comunque per non più di un anno dalla data di emanazione di questa legge.

I termini per la dimostrazione dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 32 del 1976, da parte delle Associazioni nazionali di rappresentanza degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, vanno riferiti alla data di scadenza del mandato dei comitati così come stabilito dal precedente comma.

****1. 97.**

Pezzoli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I componenti del Comitato centrale e dei Comitati regionali e provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, di cui al titolo 1° della legge 6 giugno 1974, n. 298, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati nel loro mandato fino al 180° giorno successivo alla predetta data.

1. 103.

La Commissione.

Sopprimere il comma 5.

1. 93.

Mammola, Bocchino.

Al comma 5, dopo la parola: autotrasporto aggiungere le seguenti: di cose per conto terzi.

1. 104.

La Commissione.

Al comma 5, aggiungere in fine, i seguenti periodi: Le suddette imprese non concorrono a determinare il requisito di cui all'articolo 4 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 32 del 1976. I benefici previsti per le imprese iscritte all'Albo si applicano alle sole imprese titolari di autorizzazioni relative a veicoli aventi massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate.

1. 92.

Mammola, Bocchino.

Al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle imprese che svolgono attività di trasporto è fatto obbligo di iscrizione all'albo di cui alla legge n. 298 del 1974 titolo I.

1. 91.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.